



**Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Reg. Pubbl. 221

Nr. 30 del 30/04/2015

Oggetto:

**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU**

Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nei locali comunali di Via Dante Alighieri n.50, oggi **trenta aprile duemilaquindici** alle ore 21,00 in adunanza Prima convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti:

LUPPI LISA	Sindaco	Presente
LODI FLAVIO	Consigliere Comunale	Presente
VIAGGI FILIPPO	Consigliere Comunale	Presente
BIANCHINI GIULIA	Consigliere Comunale	Presente
BARALDI GIULETTA	Consigliere Comunale	Assente
TINTI MARIO	Consigliere Comunale	Presente
ASCARI ANDREA	Consigliere Comunale	Presente
DRAGONETTI CONSIGLIA	Consigliere Comunale	Presente
SILVESTRI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente
VENTURINI STEFANO	Consigliere Comunale	Assente
MOTTA KATIA	Consigliere Comunale	Presente
SOLIERI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Presente
MAGNONI NICOLETTA	Consigliere Comunale	Presente

Sono Presenti n. 11

Assessori non Consiglieri:

E così con il Presidente n.11 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig. ASCARI MILENA Vice Segretario

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI LISA Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.  
La seduta è VALIDA



**Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena**

proposta n° 9721

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU**

**La discussione è riportata nell'Allegato Sub. A)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta della Giunta Comunale.

Preso atto della relazione del Sindaco.

**Premesso che:**

- l'art. 13, comma 1, del DI n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;

- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell'IMU con delibera di Consiglio Comunale 27/09/2012, n. 57 e lo ha successivamente variato con delibera 28/11/2013, n. 86 e con delibera 24/03/2014 n. 18.

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

**Ritenuto** di apportare modifiche al vigente regolamento comunale sia in conseguenza di modifiche normative sopravvenute sia per semplificare i rapporti con i contribuenti:

- all'art. 2 "Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili", alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno». La modifica serve ad evitare l'approvazione di delibere confermative dei valori venali delle aree, similmente a quanto già previsto dalla normativa per le delibere tariffarie.
- l'art. 5 "Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero" è abrogato. L'abrogazione è conseguente all'abrogazione dell'art. 13, comma 2, del DI n. 201 del 2011 - che dava la possibilità ai comuni di disporre con regolamento l'assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione posseduta dai residenti estero - ad opera dell'art. 9-bis del DI n. 47 del 2014, il quale ora dispone che «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»;
- all'art. 7 "Esenzione dall'imposta per i fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012", primo comma, è infine aggiunto il seguente periodo: "salvo proroghe del regime di esenzione disposte con legge". Per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2012 la normativa (art. 8, comma 3, DI n. 74 del 2012) prevedeva l'esenzione fino al 31 dicembre 2014. Con la legge di stabilità (art. 1, comma 662, legge n. 190 del 2014) l'esenzione è stata prorogata fino al 30 giugno del 2015. Considerato che



**Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena**

probabilmente vi sarà un'ulteriore proroga, si ritiene di modificare il regolamento, rinviando direttamente alla legge, al fine di non apportare modifiche regolamentari ad ogni modifica normativa;

- dopo l'art. 10 è introdotto il seguente articolo 10-bis "Ravvedimento operoso":
  1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni:
    - a) omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,2% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
    - b) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
    - c) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,33% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
    - d) omesso parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
    - e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;
    - f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione.

La modifica regolamentare è conseguente alle persistenti incertezze interpretative sulla natura della dichiarazione IMU, se periodica (come sostenuto dal Ministero dell'economia) o episodica (come sostenuto da ANCI/IFEL). Siccome l'applicazione più favorevole per il contribuente è quella conseguente al ritenere la dichiarazione come episodica e dato che la normativa consente al Comune di disporre misure sanzionatorie più favorevoli, si è ritenuto di seguire l'interpretazione più favorevole al contribuente e di inserire le casistiche direttamente nel regolamento per maggior trasparenza nei rapporti tra fisco comunale e contribuenti.

- all'art. 11 "Rimborsi e compensazione", dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti due commi:

«5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU ovvero con credito e debito TASI, fermo restando il divieto di



**Comune di Cavezzo**  
**Provincia di Modena**

compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune».

Con il comma 5 si introduce la possibilità per il contribuente di effettuare la compensazione tra debiti e crediti IMU e tra questi e quelli TASI, fino ad un massimo di euro mille. Con la modifica, quindi, il contribuente che vanta un credito per IMU o TASI non dovrà più presentare l'istanza di rimborso ma potrà utilizzare direttamente tale credito per pagare l'IMU o la TASI in scadenza. La modifica introduce pertanto uno strumento di notevole semplificazione, perché di fatto si azzerano i tempi per il ricevimento del rimborso dell'imposta erroneamente versata. Allo stesso tempo si semplifica anche l'operato dell'Ufficio, che non dovrà più notificare atti di rimborso, disporre la liquidazione e tutti gli altri atti conseguenti. In sede di prima applicazione si è ritenuto di limitare la possibilità di compensare importi non superiori a 1000 euro, che comunque rappresentano la casistica di maggior frequenza.

Con il comma 6 si richiama la possibilità di effettuare l'accollo del debito altrui. In realtà, l'accollo è già disciplinato dalla legge n. 212 del 2000, ma è strumento poco conosciuto dai contribuenti. Il richiamo operato nel regolamento permette di rendere più semplice e trasparente il rapporto tra il fisco comunale ed i contribuenti.

- all'art. 12 "Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento", nel comma 1 è abrogato l'ultimo periodo. Il periodo abrogato prevedeva per rateizzazioni di importo superiore a 10 mila euro l'obbligo di presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La modifica si rende necessaria per favorire sempre di più gli adempimenti spontanei del contribuente. Difatti, si sono registrati diversi casi in cui il contribuente era disponibile a pagare gli atti di accertamento in modo rateizzato, ma non è riuscito ad ottenere la fideiussione richiesta dal Comune. In questa situazione accade sempre più spesso che il contribuente richieda l'iscrizione a ruolo degli atti di accertamento, anche se più onerosa, in quanto la normativa consente ad Equitalia di rateizzare senza alcuna fideiussione.

**Acquisito** il parere favorevole del revisore, verbale n. 38 del 21/04/2015, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

**Dato atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2015.

**Visto** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 23-04-2015 dalla Commissione Consiliare competente;

**Visto** lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto;

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Tributi Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Milena Ascari, ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;



**Comune di Cavezzo**  
**Provincia di Modena**

Con voti favorevoli n. 8, 2 contrari (Gruppo Rinascita Cavezzese: Motta e Solieri) e 1 astenuto (Gruppo Movimento 5 Stelle: Magnoni), resi per alzata di mano-Presenti n. 11, votanti n. 10;

**DELIBERA**

**A)** di apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria le seguenti modifiche:

- all'art. 2 "Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili", alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno». La modifica serve ad evitare l'approvazione di delibere confermative dei valori venali delle aree, similmente a quanto già previsto dalla normativa per le delibere tariffarie.
- l'art. 5 "Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero" è abrogato;
- all'art. 7 "Esenzione dall'imposta per i fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012", primo comma, è infine aggiunto il seguente periodo: "salvo proroghe del regime di esenzione disposte con legge";
- dopo l'art. 10 è introdotto il seguente articolo 10-bis "Ravvedimento operoso":

«1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni:

  - g) omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,2% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
  - h) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
  - i) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,33% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
  - j) omesso parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
  - k) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;
  - l) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della



**Comune di Cavezzo**  
**Provincia di Modena**

dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione».

- all'art. 11 "Rimborsi e compensazione", dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti due commi:  
«5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU ovvero con credito e debito TASI, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell' imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.  
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune».
- all'art. 12 "Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento", nel comma 1 è abrogato l'ultimo periodo.

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2015.

**C)** di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

**D)** di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, con le modifiche di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Su proposta del Presidente, con favorevoli n. 8, 2 contrari (Gruppo Rinascita Cavezzese: Motta e Solieri) e 1 astenuto (Gruppo Movimento 5 Stelle: Magnoni), resi per alzata di mano-Presenti n. 11, votanti n. 10, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di acconto 2015.



# COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

**ALLEGATO Sub. A) alla DCC n. 30 del 30-04-2015**

## **SINDACO**

Adesso noi in realtà abbiamo diciamo tre punti, il 7, l'8 e il 9 che sono le modifiche al regolamento dell'Imu, della Tari e della Tasi.

Che sostanzialmente vorrei trattare congiuntamente perché insomma abbiamo una serie di, dell'introduzione di una serie di modifiche che sostanzialmente vanno in tutti e tre i regolamenti nella stessa direzione, dopo poi chiaramente voteremo distintamente gli oggetti. È presente con noi la dottoressa Alessandra Marchi del servizio tributi nel caso in cui ci fosse richiesta di chiarimento quindi poi insomma se vorrete insomma potrà intervenire.

Allora, queste modifiche ai regolamenti sono state introdotte come dicevo in tutti e tre i regolamenti, Tari, Tasi e Imu che sono relativi alla fiscalità locale, e che prevedono una serie di misure di semplificazione. Quindi in pratica si vanno a inserire diciamo delle norme che vanno nella direzione di dare una serie di possibilità al contribuente ulteriori.

Quindi a esempio di effettuare il pagamento del cosiddetto ravvedimento operoso, per i contribuenti, quindi il contribuente che non paga o che insomma ha dei ritardi può diciamo in una serie di casi che vengono normati insomma ha una serie di strumenti in più per potere pagare, mettersi in regola.

Poi viene introdotta la possibilità di non attivare una fideiussione per i contribuenti riconosciuti in difficoltà per importi superiori ai 10 mila Euro che invece prima era necessaria, poi abbiamo la possibilità dell'accollo del debito di imposta altrui presentando semplicemente una dichiarazione e la possibilità di compensare tra il debito e il credito di Imu e Tasi e tra Imu e Tasi insomma.

Quindi anche questa è una procedura che viene semplificata.

Infine per quanto concerne l'Imu, relativamente all'esenzione per l'inagibilità di fabbricati a causa del sisma si introduce un riferimento a una norma primaria quindi che può prorogare chiaramente il termine dell'esenzione di anno in anno insomma legato al termine dell'emergenza, comunque insomma allegato al ripristino.

Quindi queste sono diciamo le proposte che vengono inserite, come dicevo per creare un regime maggiormente semplificato per i contribuenti, io mi fermo qui, se la dottoressa vuole aggiungere qualcosa se vuole intervenire.

## **DOTT.SSA MARCHI**

Solo per quanto riguarda il regolamento della tassa rifiuti abbiamo anche introdotto la possibilità di pagare la tassa rifiuti non solo tramite F24 ma anche tramite procedure Rid, questo sempre nell'ottica di agevolare i contribuenti da un lato ma anche a tutela del Comune dall'altro perché ovviamente gestendo in via automatica gli incassi si presume che ci sia possibilità di incrementare il gettito.

## **SINDACO**

Grazie alla dottoressa Marchi.

Se ci sono interventi?

Ci sono interventi? Ci sono dichiarazioni di voto?

Prego Consigliere Dragonetti.

## **CONS. DRAGONETTI**



Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena

**OGGETTO** : Parere Organo di Revisione sulla proposta di modifica del Regolamento per la disciplina del Tributo IMU

VERBALE N. 38 DEL 21 APRILE 2015

L'anno 2015 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 10,00 il sottoscritto Rag. Torroni Sergio, Revisore dei Conti del Comune ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs 267/00 prende in visione della proposta di

➤ **Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo IMU – anno 2015**

Il Revisore, dopo aver preso visione del Regolamento IMU, accertato che:

- l'art. 13 comma 1 del D.L. 201 del 2011 ha istituito l'IMU disciplinata anche dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- le modifiche tengono conto del nuovo quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 639 della legge 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TAR);
- lo stesso è stato adottato in conformità alla normativa primaria (legge n. 147 del 2013, legge n. 296 del 2006) e che per quanto non previsto dalla legge le previsioni regolamentari sono state adottate in applicazione della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- il comune di Cavezzo ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 27/09/2012 il regolamento comunale per la disciplina dell' IMU, successivamente modificato con delibera n. 86 del 28/11/2013 e con delibera n. 18 del 24/03/2014;
- le modifiche regolamentari sono tutte volte a semplificare i rapporti con i contribuenti, ed in particolare:
  - con la modifica all'art. 2 si precisa che in caso di mancata approvazione della delibera di determinazione dei valori venali di riferimento per le aree fabbricabili si intendono confermati i valori deliberati per l'anno precedente;
  - l'abrogazione dell'art. 5 è conseguente all'abrogazione della disposizione normative che permetteva al comune di disporre l'assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione posseduta dai residenti estero;
  - con le modifiche all'art. 7 si precisa che l'esenzione IMU per gli immobili inagibili è disposta con legge, in modo da evitare di ripetere in regolamento, in vista delle auspicate proroghe, le successive modifiche normative;
  - con l'introduzione dell'art. 10-bis "Ravvedimento operoso" si rendono più trasparenti le modalità di applicazione del ravvedimento operoso, anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 190/2014, e si adotta, nel contrasto interpretativo tra la natura



non periodica o periodica della dichiarazione Tari, la soluzione più favorevole al contribuente;

- con le modifiche all'art. 11 si prevede la possibilità di effettuare la compensazione tra credito/debito IMU e TASI, evitando al contribuente la presentazione di un'istanza di rimborso. La compensazione diretta da parte del contribuente è ammessa fino a mille euro, dietro presentazione di apposita comunicazione. È stata, poi, esplicita la possibilità di effettuare l'accollo del debito d'imposta altrui, come peraltro previsto dalla legge n. 212/2000.
- con le modifiche all'art. 12 si elimina l'obbligo di presentazione della fideiussione in caso di rateizzazione di accertamento di importo superiore a 10 mila euro e ciò sia per favorire maggiormente il versamento spontaneo, sia per allinearsi alle rateizzazioni disposte da Equitalia, per le quali non è chiesta alcuna fideiussione.

#### visti

- o lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento Dott. Pasquale Mirto;
- o il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Tributi Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- o il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Ragioneria Dott.ssa Milena Ascari ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs del 18 agosto 2000;

#### ritenuto


che le modifiche medesime, così come trasfuse nel testo regolamentare integrato e coordinato del comune, siano coerenti con la vigente normativa;

#### esprime

ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2010, parere favorevole all'approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo IMU.

Santarcangelo di Romagna lì 21/04/2015

Il Revisore Unico dei Conti  
(Torrioni Rag. Sergio)





**Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE  
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA  
GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU**

Il Sottoscritto Pasquale Dott. MIRTO, Dirigente responsabile del Servizio TRIBUTI  
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

**DICHIARA**

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE

data

FIRMA

La sottoscritta Milena Dott. Ascari, responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1,  
D.Lgs. 267/2000

**DICHIARA**

- che l'atto è contabilmente regolare  
 che l'atto non ha rilevanza contabile  
 .....

data 26.6.2015

FIRMA

esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in  
oggetto per le seguenti motivazioni:

- mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa  
 .....

data

FIRMA



**Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Vice Segretario**  
F.to ASCARI MILENA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 07-05-2015 al 30-05-2015 ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

li, 07-05-2015

**Vice Segretario**  
F.to MILENA ASCARI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D-Lgs. 267/2000).

**Vice Segretario**  
F.to MILENA ASCARI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 07-05-2015



Il Funzionario Incaricato